A 00 R.Gen.

Alta Corte di Giustizia Sent.# 2

L'Alta Corte di Giustizia in Camera di Consiglio
Medita la relazione degli atti del processo

Contro

Il Marchese Filippo Gualterio Senatore del Regno,
già Prefetto della provincia di Napoli

al quale

Mossa querela e denunzia del Signor Giovanni Nicotera
Deputato al Parlamento Nazionale per imputazione
1°. di libello famoso, per avere con mezzo di un
telegramma pubblicato nel periodico il Cittadino
Leccese attentato all'onore e riputazione del querelan-
te, reato previsto dall'art. 591 del codice penale
comune vigente nelle provincie meridionali;
2°. di abuso dell'ufficio, per avere nella elezione del
Deputato del Collegio di Lecce cercato di rimovere i
suffragi degli elettori, avversando la candidatura
del Dottore Agostino Bertani, nello scopo di farne
trionfare un'altra, reato previsto dall'art. 193
del medesimo codice penale.

Udita la lettura della querela del Sig. Giovanni
Nicotera del dì 8 Novembre 1867 e dell'atto addizionale
per conferma della medesima del dì 10 Dicembre detto
stesso anno.

Udita la lettura della requisitoria del Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di questa città

nominato con R.e Decreto del d.i 30 Gennajo
ultimo decorso a rappresentare le parti del
Pubblico Ministero nella presente procedura
il quale chiede che dall'alta Corte sia dichia-
rato non farsi luogo a procedimento contro
il Senatore Marchese Filippo Gualterio nè per
l'una nè per l'altra imputazione;

Attesochè dagli atti compilati dal Giudice
Istruttore del Tribunale di Lecce, fatti propri
dalla commissione d'Istruttoria con sua ordi-
nanza del 20 Marzo di quest'anno, risulta
la verificazione dei seguenti fatti cioè:

Che dovendosi procedere in Lecce nel
Marzo 1867 all'elezione di un deputato presso la
pacifica Elettiva, il periodico Il Cittadino Leccese
portava per candidato l'avvocato Signor
Roberto Savarese di Napoli;

Che il di lui nome essendo rispettato
da ogni partito, a tale che avrebbe potuto rac-
cogliere la gran maggioranza dei voti degli Elettori
il Signor Giuseppe Libertini volle adoperare sé
vedamente che il Signor Savarese accettava la can-
didatura.

Che a tale oggetto nel d.i 7 Marzo si
diresse al Signor Gilbramni Nicolera in Napoli;
il quale nello stesso giorno rispose con telegram-
ma che il Signor Savarese non accettava la
candidatura per ragioni di famiglia.

Che divulgatosi questo telegramma in

Lecce, il Prefetto di quella città con telegramma in cifra interrogava il marchese Gualterio allora Prefetto di Napoli, e nel 7-8 detto ne otteneva risposta in cifra;

Che il Prefetto di Lecce manifestava all'Ispettore della Pubblica Sicurezza Signor Cristoforo Pagliari che questo telegramma diceva esser falso il rifiuto del Signor Savarese;

Che il Pagliari ritenuto il concetto di questo telegramma, lo dettava al Direttore del Cittadino Leccese negli appresso termini: "Quanto "è detto in telegramma firmato Nicolera riguar- "do Savarese è falso." e così era pubblicato nel detto periodico.

Che in fatto era vero che il Signor Savarese non accettava la candidatura come risulta anche da una lettera che nello stesso dì 7 Marzo il Signor Savarese scrisse al Signor Libertini;

Che finalmente nella elezione del Deputato resto proclamato il Dottore Agostino Bertani.

Attesochè l'unico atto da cui si vuol dedurre la prova dei reati imputati al Senatore Gualterio sia il telegramma dettato dall'Ispettore Pagliari al Direttore del Cittadino Leccese.

Attesochè ammessa anche in ipotesi che questo telegramma sia una riproduzione fedele del telegramma in cifra del Marchese Gualterio l'Alta Corte ha preso ad esaminare se esso

2

potrebbe servir di base a un procedimento penale per il doppio reato che al detto Marchese Gualterio viene imputato;

E quanto al primo capo d'imputazione;

Attesochè non sarebbe da parlarsi nel caso di libello famoso, non avendo il Sig.r Gualterio divulgato egli stesso lo scritto asserito ingiurioso, e non constando e nemmeno essendo stato dedotto che ne volesse la divulgazione;

Attesochè non potrebbe al più parlarsi che d'ingiuria; ma prescindendo dal giudicare se le parole colle quali è concepito quel telegramma abbiano alcuna significazione ingiuriosa, mancò poi evidentemente nell'Autore del telegramma l'animo d'ingiuriare ossia il dolo, elemento essenziale a costituire il reato. Era infatti quel telegramma quale fu inviato dal marchese Gualterio un atto ufficiale inteso a scopo di servizio, destinato conseguentemente a rimanere in segreto all'Ufficio e a servire soltanto di norma per l'autorità cui era diretto, ed era poi l'atto stesso, a viemmeglio assicurare il segreto scritto in cifre numeriche, che ne sottraevano il tenore alla conoscenza altrui; all'infuori della Autorità cui era inviato, e che sola aveva il modo di decifrarlo.

E quanto al secondo capo d'imputazione.

Attesochè per la prova del reato dell'abuso

di ufficio prescritto e punito dall'art. 193 del Codice penale comune, sia necessaria la deduzione e giustificazione di fatti e di atti determinati speciali, diretti non semplicemente a spiegare un'influenza qualunque sugli elettori, ma usati allo scopo di vincolare i suffragi in favore od in pregiudizio di determinate candidature.

Attesochè l'unico atto che la denunzia deduce, cioè il telegramma dettato dallo Ispettore Tagliera, sarebbe ben lontano dal presentare alcuno dei caratteri di quel reato.

Per questi motivi

Visto l'art. 250 del Codice di procedura penale.

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Marchese Filippo Gualterio — Nè per la imputazione di libello famoso o diffamazione o ingiuria — Nè per la imputazione di abuso dell'ufficio onde vincolare i suffragi nella elezione del Deputato del Collegio di Lecce — di cui nella querela e denunzia del Signor Giovanni Nicotera

Ordina che per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia siano ritornati gli atti alla competente autorità giudiziaria ordinaria per gli usi ulteriori di giustizia

Firenze addì 9 Maggio 1868

Casati Presidente

Ercole T. Oldofredi

Luigi Bonoris

Carlo Ferrario

Paolo Francesco M.a

F. Arese

Michele Cristofori

Gaetano Vigliani

Carlo Taverna

Giacomo Durando

Francesco Bicocchi

Luigi Cibrario

Orso Serra

L. Casoretti

Ippolito Gamba

G. Malvezzi

Ferdinando Strozzi

Carlo Morozzi

L. Torre

E. Poggi

Luigi Cappellini

Antonio Cavedoni

Michele Augusto Augusto

Roberto di Sambuy

Ercole T. Oldofredi

Luigi Bonoris

Ferdinando Marchionni

Antonio Scarabelli

Giulio di Revigliasco

Luigi di Benevello

G. Speciale

Vincenzo Ferrero

Giuseppe di Castelvieg

G. Demargherita

Vittorio Pallieri

Francesco di Giovanni

Antonmaria Salgili

Jacopo Morano la Vallata

Terenzio Mamiani

Gaetano Osasco

Francesco Borgatti

D'Azeglio

G. Castelli

Luigi Serristori

Leopoldo Pérénchietto

F. Sanvenero

Corrado Angelo di Bonmatteo

L. Pinelli

Alessandro Lezzi

A. Sappelli

Strozzi Luigi

Giuseppe Mirabelli

Raffaele Conforti

Il Cancelliere dell' Alta Corte
C.o De Margherita

